



**Consulenti del Lavoro**  
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma  
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282  
e-mail [consiglionazionale@consulenti dellavoro.it](mailto:consiglionazionale@consulenti dellavoro.it)  
C.F.: 80148330584



Roma, 14 aprile 2011

Prot. n. 3752/U/24

Circolare n. 1056

Allegati: 1

EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro  
LL.SS.

e p. c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti  
del Consiglio Nazionale dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro  
LL.II

Al Signor Presidente del Consiglio di  
Amministrazione ENPA CL  
00147 **ROMA**

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria  
Loro Sedi

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale – Rapporti di Lavoro –  
Divisione V  
00192 **ROMA**

Al Ministero della Giustizia  
Direzione Generale Affari Civili  
e Libere Professioni  
00186 **ROMA**

Oggetto: regolamento per la commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato.

A seguito delle Intese sottoscritte con il Ministero del Lavoro lo scorso 18 febbraio, questo Consiglio Nazionale ha provveduto alla definizione del nuovo regolamento ad uso delle commissioni di certificazione costituite presso i Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro.

L'entrata in vigore del collegato lavoro, infatti, ha imposto una riscrittura di tale regolamento per adeguarlo alle numerosissime novità che di fatto hanno esteso le competenze delle commissioni di certificazione di cui al D.lgs. n. 276/03.

In ossequio ai contenuti delle suddette intese, il Consiglio Nazionale nella seduta del 24.3.2011 ha approvato il testo di detto regolamento che recepisce anche le osservazioni formulate dai Coordinatori delle Consulte Regionali.

Qui di seguito si riassumono le novità più importanti.



## **- COMPETENZE**

- certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell'art. 31 legge 4 novembre 2010, n.183;
- certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
- certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 c.c.. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
- esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l'atto di certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;
- soluzione arbitrale delle controversie.

## **- COMPOSIZIONE**

Il numero minimo dei componenti della Commissione, compreso il Presidente, è di tre membri. Durano in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del mandato del Consiglio Provinciale che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione rimane in carica fino alla data di insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dal Consiglio Provinciale entro i 60 giorni successivi al suo insediamento.

## **- FORMAZIONE**

Tutti i componenti delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni, ordinari e supplenti esclusi gli esterni, sono obbligati ad effettuare in ciascun anno (1 gennaio /31 dicembre) almeno 32 ore di formazione ripartite equamente in due semestri con le modalità, contenuti e termini definiti dal Consiglio Nazionale con l'ausilio della propria Fondazione Studi. Non oltre il 50% delle ore di formazione possono essere svolte con modalità e-learning. L'organizzazione di tali corsi terrà conto delle esigenze territoriali e verrà coordinata dal Consiglio Nazionale d'intesa con le Consulte regionali.

## **- MONITORAGGIO**

Ogni tre mesi il Consiglio Provinciale dovrà trasmettere al Consiglio Nazionale un resoconto dell'attività svolta, sia in tema di certificazione che di conciliazione ed arbitrato. Questo per permettere, a sua volta, al Consiglio Nazionale di ottemperare all'impegno col Ministero del lavoro del monitoraggio semestrale sui contributi dati dalle nostre commissioni di certificazione.

## **- CONCILIAZIONE**

Il preventivo tentativo di conciliazione è obbligatorio se le parti o i terzi, intendono impugnare un contratto già certificato. Diventa facoltativo in mancanza di certificazione del contratto o di clausole di esso. Appare il caso di precisare che tale tentativo rimane comunque facoltativo, se la causa della controversia non attiene all'oggetto della qualificazione di un contratto precedentemente certificato, ovvero da quello di singole clausole contrattuali anch'esse precedentemente certificate ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.lgs. n. 276/03.

Il procedimento conciliativo è molto snello, presentata l'istanza la controparte ha 20 giorni di tempo per far pervenire eventuali scritti difensivi. La commissione fissa entro i successivi dieci giorni la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione che deve comunque esaurirsi entro i successivi trenta giorni.

Il Segretario della Commissione provvederà al deposito di una copia del verbale presso la Direzione Provinciale del Lavoro di competenza entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.



#### **- MODULISTICA**

Si sta provvedendo a redigere tutta la modulistica di appoggio per le varie istanze e i relativi provvedimenti, che a breve sarà inserita sul sito di categoria, nella sezione riservata ai Consigli Provinciali.

Il Consiglio Nazionale ha in corso di approvazione anche le Linee Guida sui contratti che contengono le indicazioni di base per la corretta interpretazione della normativa ad uso delle Commissioni di certificazione.

#### **- REGIME TRANSITORIO E DECORRENZA**

Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 1/5/2011 e dovrà essere recepito in maniera integrale, senza possibilità di modifiche.

In mancanza del suddetto recepimento le commissioni dovranno limitare la loro attività all'esaurimento delle eventuali istanze di certificazione pendenti alla suddetta data.

Si ribadisce, da ultimo, l'importanza che rivestono le nuove competenze attribuite alle Commissioni di certificazione, che esaltano il ruolo di terzietà oramai riconosciuto alla categoria. È pur vero, però, che mantenere tale ruolo, richiederà un impegno ed uno sforzo maggiore, ma ciò sarà compensato dal ritorno in termini di immagine e di opportunità professionali che poi ciascuno potrà spendere nella propria attività. Non sarà un caso, infatti, che altre professioni escluse da tali Commissioni, guardino con rammarico a quello che ritengono una conquista esclusiva dei Consulenti del lavoro. Per questo siamo sicuri che tutte le componenti della categoria, dal Consiglio Nazionale con la Fondazione Studi, fino a tutti i Consigli Provinciali, cooperando in piena sinergia, sapranno cogliere pienamente l'ennesima sfida che il legislatore ci lancia.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Marina E. Calderone)

MEC/sb